

28 gennaio 2021 Categorie: **Contribuenti > Cessione del credito – Irpef > Detrazione**

Sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione: il pagamento del corrispettivo residuo

Autore: Nicola Forte

La possibilità di fruire dello sconto in fattura anche per gli altri bonus sulla casa, che attribuiscono il diritto a fruire delle detrazioni in misura inferiore rispetto al 110%, rappresenta un'ottima opportunità. Il legislatore è consapevole che nel contesto di una crisi economica, i cui effetti negativi si sono moltiplicati a causa dell'emergenza epidemiologica di Covid-19, la carenza di liquidità avrebbe potuto determinare la chiusura di migliaia di imprese.

Lo sconto in fattura rappresenta quindi lo strumento tecnico per rilanciare il settore dell'edilizia e le filiere collegate. Possono essere eseguiti interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, ad un costo inferiore, cioè che tenga conto della percentuale di detrazione riconosciuta dalla legge e quindi pagando alla ditta che ha eseguito l'intervento un importo inferiore al dovuto.

L'opportunità, alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, è prevista dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020. La relativa disciplina, cioè le modalità di attuazione, sono indicate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020.

La disposizione citata riconosce la possibilità di applicare lo sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986. In tale ipotesi la detrazione ammonta al 50% con un massimale di spesa di 96.000 euro. L'ammontare dello sconto in fattura, che la ditta esecutrice dei lavori sarà disposta a riconoscere, non potrà essere superiore all'ammontare della detrazione, ma potrà essere anche inferiore. La parte del corrispettivo residuo, per il quale non sarà riconosciuto lo sconto, dovrà essere corrisposto alla ditta che ha effettuato i lavori. Possono così verificarsi, due diverse situazioni in quanto lo sconto in fattura potrà essere integrale, ma sempre nei limiti della detrazione, ovvero parziale.

Si consideri, ad esempio, il caso in cui il corrispettivo, richiesto per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia pari a 10.000 euro, comprensivo dell'Iva. La ditta esecutrice dell'intervento potrà riconoscere lo sconto in fattura per un importo non superiore a 5.000 euro. In tale ipotesi, il contribuente, avrà fruito, per effetto dello sconto, di un vantaggio fiscale equivalente alla detrazione del 50% in conseguenza del mancato pagamento alla ditta. La restante parte del corrispettivo, pari a 5.000 euro, non attribuirà il diritto ad alcun ulteriore vantaggio fiscale. Tale importo dovrà essere corrisposto alla ditta senza ottenere il diritto a fruire di alcuna ulteriore detrazione.

La ditta, però, potrà riconoscere anche lo sconto in fattura in misura inferiore. Ad esempio l'importo scontato potrà essere pari a 3.000 euro. In tale ipotesi, il contribuente dovrà pagare alla ditta che avrà effettuato i lavori l'importo residuo pari a 7.000 euro. Deve però tenersi conto che il contribuente potrà ancora fruire di una detrazione

residua, pari al 20% del totale. Infatti, per effetto dello sconto in fattura avrà ottenuto un bonus del 30%, mentre la detrazione complessiva che la legge gli riconosce per l'intervento di recupero del patrimonio edilizio ammonta al 50%. L'importo della detrazione residua, pari quindi a 2.000 euro, potrà essere utilizzata in dieci anni, in riduzione dell'Irpef, con quote annuali di 200 euro. Al termine dell'intervento, quindi, il contribuente avrà beneficiato di un vantaggio complessivo del 50%, quindi pari a 5.000 euro, di cui 3.000 euro tramite lo sconto in fattura e 2.000 euro per effetto della detrazione.

Fin qui non sussistono particolari dubbi. Non è chiaro, però, nel primo caso, se il corrispettivo residuo da corrispondere alla ditta, per l'importo di 5.000 euro, debba o meno essere pagato tramite "bonifico parlante". L'eventuale risposta affermativa sarebbe penalizzante per la ditta che subirebbe la relativa ritenuta ad opera della banca o di Poste Italiane, pur ricevendo una somma che di fatto non attribuirebbe il diritto ad alcuna detrazione alla persona fisica che ha effettuato i lavori. Sembra però ritenersi che il corrispettivo residuo possa essere pagato con assegno con bonifico ordinario. È possibile individuare più di un'argomentazione a favore di tale soluzione positiva.

In *primis* è necessario considerare che il beneficio riconosciuto al contribuente sotto forma di detrazione ammonta al 50% del costo complessivo dell'intervento. Pertanto, se tale vantaggio viene riconosciuto nella forma di sconto in fattura, la residua parte del costo sostenuto non attribuisce alcuna ulteriore detrazione. Nel primo esempio, il costo complessivo dell'intervento ammonta a 10.000 euro. Il contribuente ha ottenuto il beneficio massimo con lo sconto in fattura per un importo corrispondente alla detrazione del 50%, quindi per 5.000 euro. Conseguentemente, se il pagamento del residuo, pari anch'esso a 5.000 euro non attribuisce alcuna ulteriore detrazione non si comprende per quale ragione il pagamento debba essere effettuato tramite "bonifico parlante". Come anticipato sembra possibile effettuare il pagamento del corrispettivo residuo dovuto tramite assegno o bonifico ordinario.

Deve poi ancora considerarsi, che qualora l'importo residuo fosse corrisposto tramite "bonifico parlante", la ditta esecutrice dei lavori subirebbe l'applicazione della ritenuta prevista dalla legge. A sua volta, il contribuente rischierebbe di essere indotto in errore in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Infatti, in conseguenza dell'applicazione della ritenuta operata sull'importo corrisposto con bonifico, il contribuente troverebbe caricato l'importo della detrazione nella dichiarazione precompilata. Tuttavia, avendo già beneficiato dello sconto in fattura nella misura massima della detrazione per il 50%, quindi per 5.000 euro, non avrebbe titolo ad utilizzare l'importo della detrazione, corrispondente all'importo pagato con bonifico, all'atto della conferma dei dati risultanti dalla precompilata. Conseguentemente, potrebbe essere indotto a commettere un errore. Pertanto, anche in virtù dei descritti effetti in sede di compilazione della dichiarazione, sembra ragionevole ritenere che il pagamento del corrispettivo residuo possa essere effettuato con qualsiasi mezzo.

Invece, se lo sconto in fattura è parziale, come nel secondo esempio, per ottenere l'applicazione della detrazione anche sull'importo del corrispettivo pagato, in modo da ottenere un vantaggio fiscale complessivo del 50%, sommando sconto e detrazione, la somma residua, fino a concorrenza del beneficio, dovrà essere corrisposta con "bonifico parlante".

Hai bisogno di altri chiarimenti sull'argomento?
Invia il tuo quesito alla Redazione, i nostri consulenti sono a tua disposizione.

INVIA

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it